

Cass., civ. sez. II, del 23 ottobre 2018, n. 26751

Con il secondo motivo il ricorso lamenta «violazione di legge per erronea e travisata applicazione ai fatti dedotti a fondamento dell'usucapione di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento agli artt. 360 n. 3 e 360 bis c.p.c. in relazione all'art. 1141 c.c.».

2. Secondo l'assunto della ricorrente la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che la stessa non avesse goduto del bene in via esclusiva, escludendo gli altri comproprietari, avendo dimostrato di aver coltivato il tratto di terreno e dovendosi in assenza di altrui tolleranza, dato il vasto numero degli altri comproprietari e la mancanza di contestazione da parte di costoro.

3. Il ricorso, che si pone ai limiti dell'inammissibilità, è manifestamente destituito di giuridico fondamento.

3.1. A voler ritenere specifico (cioè corredato del necessario supporto di autosufficienza) il ricorso, pur avendo evocato con non piena ed appagante puntualità i contenuti precipuamente censoratori dell'atto d'appello (evidenzia la necessità a pena d'inammissibilità della trascrizione dell'atto d'appello in un caso simile, Sez. L. n. 11477, 12/5/2010, Rv. 613519), le conclusioni a cui giunge non sono affatto condivisibili.

La sentenza del Tribunale disattese la domanda d'usucapione, così argomentando:

a) il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (trattasi dell'applicazione del consolidato principio espresso reiteratamente da questa Corte, Sez. 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006, Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159);

b) quindi, anche se gli attori in via riconvenzionale avessero provato (ma una tale prova il Tribunale non reputa essere stata raggiunta) la esclusività della coltivazione, non essendo stato dimostrato il possesso esclusivo ad escludendum, la pretesa era infondata;

c) il vaglio probatorio non consentiva di affermare un tale possesso esclusivo ad escludendum e quant'anche si fosse ritenuto provato un godimento più inteso da parte dei richiedenti, l'evenienza era irrilevante.

La sentenza d'appello evidenzia che gli appellanti hanno posto a fondamento dell'impugnazione la contestazione del vaglio probatorio operato dalla sentenza del Tribunale, attraverso il quale si era reputato non compiutamente provata la ventennale esclusività della coltivazione, senza attingere la ratio decidendi della predetta statuizione: non era stato dimostrato il possesso esclusivo ad escludendum.

E' del tutto evidente che le due censure portate dal ricorso non scalfiscono la correttezza della sentenza d'appello.

La inadeguatezza di una asserita contestazione globale è palese: sarebbe occorso, invero, puntualmente allegare specifiche circostanze, rimaste provate nel giudizio di primo grado e non adeguatamente tenute in conto dal Tribunale, univocamente dimostrative di una condotta, palese ed estrinseca, attraverso la quale i due comproprietari, avrebbero inteso godere del bene come se fosse di loro esclusiva proprietà, escludendo gli altri comproprietari. Circostanze che, è appena soggiungere, ancora in questa sede restano ignote.

Per completezza, deve soggiungersi che la pretesa coltivazione esclusiva di quello stacco di terreno per il tempo occorrente è, in ogni caso, priva di concludenza. Infatti, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 17376, 3/7/2018, Rv. 649349).

Infine, è appena il caso di soggiungere che la evocazione di norme asseritamente violate perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi la prospettata violazione di legge, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente; evenienza che qui niente affatto ricorre, come sopra chiarito. Il ricorso, in definitiva, richiede che il giudizio di legittimità, sostituendosi inammissibilmente a quello di merito, faccia luogo a nuovo e favorevole vaglio probatorio; di talché, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile.